



INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ EX ART. 2019/2088

Relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'attività di consulenza – anche in base a quanto indicato nella documentazione adottata dall'intermediario ai sensi dell'art. 68 novies comma 4 del Reg. 40/2018 - si segnala che quest'ultima, in virtù del monomandato, è prestata esclusivamente sui prodotti di investimento assicurativi di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Vittoria Assicurazioni ha deciso di adottare un approccio sostenibile all'investimento, integrando alcuni fattori ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi nell'acronimo ESG – Environmental, Social e Governance) nel proprio processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, al fine di garantire che vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione generando performance sostenibili e di lungo periodo. Per le classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il rischio di sostenibilità. In particolare, le società emittenti selezionate dalla Compagnia non devono prevedere, nell'ambito del proprio oggetto sociale attività collegate ad armi controverse, gioco d'azzardo e impianti di estrazione del carbone. Queste attività quindi se presenti nell'ambito dell'attività svolta dall'emittente ne determinano l'esclusione dall'universo investibile.

Sono state selezionate specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente rilevante come, ad esempio, le obbligazioni societarie e le partecipazioni azionarie. Si prevede inoltre che in un orizzonte temporale di 3 anni, gli investimenti, rientranti nelle categorie di attivi sopradescritti per le quali il rischio di sostenibilità viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l'80% solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati.

A seguito dell'introduzione della Legge n. 220 del 9 dicembre 2021, la Compagnia ha adottato un criterio di selezione più stringente in merito agli investimenti in società nel cui oggetto sociale vengono ricomprese attività collegate ad armi controverse.

In particolare, la Compagnia dichiara di non finanziare direttamente società che – direttamente o tramite società controllate o collegate - utilizzano, sviluppano, producono, acquistano, accumulano o commerciano armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi biologiche e chimiche), o componenti/servizi chiave per la realizzazione di tali armi.

La Compagnia considera inoltre i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principle Adverse Impact, di seguito PAI), individuati nella propria politica d'investimento. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088), ha presentato la Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In applicazione della stessa normativa, ha proceduto a individuare e a prioritizzare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In particolare, si sono tenuti in considerazione i menzionati criteri d'esclusione, e si è proceduto in coerenza con gli stessi. Non essendo presente un PAI in corrispondenza dell'esclusione del gioco d'azzardo, sono stati individuati e prioritizzati i seguenti due PAI:

- PAI numero 4: Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili – in coerenza con il criterio di esclusione sulle attività collegate ad impianti di estrazione del carbone;
- PAI numero 14: Esposizione ad armi controverse – in coerenza con il criterio di esclusione sulle attività collegate ad armi controverse.